

**DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA”**

IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2007, N. 165

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 9, 33, sesto comma, 76, 77, primo comma e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente “l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell’omonimo istituto a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO l’articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176;

VISTO l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede, tra l’altro, il riordino, secondo principi e criteri direttivi indicati, di enti ed organismi pubblici statali;

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO l’articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I
RIORDINO DEGLI ENTI DI RICERCA

Articolo 1

(Obiettivi del riordino e definizioni)

1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca; di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli **enti pubblici nazionali di ricerca**, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è emanato il presente decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e di quelli fissati dalla legge delega 27 settembre 2007, n. 165, così come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Agli effetti del presente decreto legislativo, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - a. per enti di ricerca, gli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - b. per Ministro e Ministero, rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c. per PNR, il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d. per PTA, Piano triennale di attività, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo;
 - e. per DVS, il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo;

Articolo 2

(Autonomia statutaria)

1. Agli enti di ricerca è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005. Gli enti di ricerca adottano o adeguano i propri statuti in conformità alle disposizioni della legge 27 settembre 2007, n. 165, e del presente decreto legislativo, prevedendo forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le strutture universitarie ed il mondo dell'impresa, nonché modelli organizzativi tendenti alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica nazionale di riferimento.
2. Mediante atti di indirizzo e direttive, adottati con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri eventualmente interessati, sono individuati la missione e gli obiettivi di ricerca per ciascun ente, in coerenza con i contenuti del PNR e gli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea.

Articolo 3

(Statuti degli enti di ricerca)

1. Gli statuti degli enti di ricerca specificano ed articolano la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto del PNR e degli obiettivi strategici fissati dal Ministro e dall'Unione europea, nonché dei fabbisogni e del modello strutturale di organizzazione e funzionamento previsti per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività.

2. Gli statuti devono prevedere la riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo, nonché l'adozione di forme organizzative atte a garantire trasparenza ed efficienza della gestione. Le specifiche misure di snellimento devono comunque garantire l'alto profilo scientifico e professionale, le competenze tecnico-organizzative e la rappresentatività dei componenti, **secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, lett. f) della legge 27 settembre 2007, n. 165.**
3. In sede di prima attuazione, la formulazione e deliberazione degli statuti è attribuita ai consigli di amministrazione, integrati da cinque esperti dotati di specifiche competenze in relazione alle finalità dell'ente, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 4

(Finanziamento degli enti di ricerca)

1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui al successivo articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
2. A decorrere dall'anno 2011, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di cui al precedente comma 1, con progressivi incrementi negli anni successivi, è destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.

Articolo 5

(Piani triennali di attività - PTA e Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca)

1. In conformità alle linee guida enunciate nel PNR, ai fini della pianificazione operativa i consigli di amministrazione dei singoli enti di ricerca, previo parere favorevole dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività ed elaborano un documento di visione strategica decennale.
2. Il predetto piano è valutato e approvato dal Ministero, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei piani triennali di attività dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca.
3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al precedente comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma Nazionale della Ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico, avvalendosi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

Articolo 6

(Regolamenti degli enti di ricerca)

1. I regolamenti del personale e di amministrazione, contabilità e finanza, vengono adottati in conformità ai principi e alle vigenti norme di amministrazione e contabilità pubblica e a quelle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, ed ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.
2. I regolamenti del personale prevedono modalità procedurali per l'espressione, da parte del consiglio di amministrazione, di un parere non vincolante sulla validità curriculare dei dirigenti proposti, la cui individuazione e nomina resta in capo ai dirigenti apicali ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 7

(Procedura di adozione degli statuti e dei regolamenti)

1. Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo controllo ministeriale nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il Ministero esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per quanto concerne i regolamenti del personale, anche il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. Il controllo e l'approvazione da parte del Ministero dei predetti statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni di legittimità o di merito, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modifiche.

Articolo 8

(Consiglio di amministrazione degli enti di ricerca)

1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare:
 - a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale;
 - b) tre componenti negli altri casi.
2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 9

(Consiglio Nazionale delle Ricerche, Agenzia spaziale italiana e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

1. Ai sensi dell'articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il consiglio di amministrazione del **Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)** è composto da cinque componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane ed uno espressione delle comunità scientifica di riferimento.
2. Al fine di sostenere la competitività anche a livello internazionale delle competenze di ricerca, lo statuto del CNR **può** consentire ai dipartimenti interni di svolgere un ruolo di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale. Il predetto statuto del CNR **può** altresì prevedere una struttura organizzativa di programmazione e coordinamento delle attività polari.
3. In attesa di una riforma organica dell'ASI, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro per la durata di quattro anni, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La composizione del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale.

Articolo 10

(Consigli scientifici o tecnico-scientifici degli enti di ricerca)

1. Gli statuti degli enti di ricerca **prevedono** la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici ed indicare analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzarne il ruolo, anche nell'ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
2. I consigli scientifici sono nominati dal consiglio di amministrazione, previo esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti, e sono formati da non più di sette componenti.

Articolo 11

(Comitati di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa)

1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione, propone al Ministro:
 - tre nominativi per la carica di presidente;
 - due nominativi per la carica di consigliere.
3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti.
5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

Articolo 12

(Organizzazione interna e dirigenza degli enti di ricerca)

1. Gli enti di ricerca, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dell'articolo 4 e del capo II del Titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, tenendo conto delle relative peculiarità, adottano con lo statuto anche le regole di organizzazione e funzionamento.
2. Ai fini dell'organizzazione interna, gli statuti e i regolamenti degli enti **sono** elaborati tenendo conto della separazione tra compiti di programmazione ed indirizzo strategico, competenze e responsabilità gestionali e funzioni valutative e di controllo.
3. Gli statuti ridefiniscono le attribuzioni dei consigli di amministrazione allo scopo di ricondurne le competenze alla approvazione degli atti di carattere generale o fondamentale per l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione e la gestione degli enti medesimi, consentendo la semplificazione e la speditezza delle procedure, la valorizzazione e responsabilizzazione dei dirigenti.
4. Gli statuti e i regolamenti **prevedono inoltre** procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca, misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, norme anti-discriminatorie tra donne e uomini nella composizione degli organi nonché specifiche disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, con le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica, anche al fine di ottenere azioni di interscambio di competenze ed esperienze tra pubblico e privato.

Articolo 13

(Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale)

1. Gli enti di ricerca, previo nulla-osta del Ministro, sulla base del parere del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nei limiti delle disponibilità di bilancio, con inquadramento sino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Articolo 14

(Riorganizzazione delle sedi degli enti di ricerca)

1. Le misure di razionalizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 si applicano agli enti di ricerca vigilati dal Ministero che, entro il 31 dicembre 2010, con le modalità ivi previste, predispongono un piano volto alla razionalizzazione della localizzazione degli uffici, anche tra diversi enti, nonché alla realizzazione di economie di spesa.

Articolo 15

(Infrastrutture di ricerca)

1. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono specifiche misure e soluzioni organizzative, atte a favorire una gestione ottimale delle infrastrutture e strutture di ricerca, con l'obiettivo di consentire una loro programmazione e gestione coordinata tra tutti gli attori del sistema della ricerca e delle imprese, anche nel rispetto degli orientamenti europei ed allo scopo di produrre economie di scala, di accrescere la loro efficienza, accessibilità ed internazionalizzazione.
2. Le infrastrutture nazionali di ricerca, dichiarate strategiche e di preminente interesse nazionale, **sono** realizzate con le modalità di cui alla parte II, del titolo III, del capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e per l'accrescimento del livello di eccellenza delle infrastrutture di ricerca si fa ricorso alle risorse rese disponibili, in particolare, dall'articolo 17 comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 16

(Strumenti innovativi di finanziamento e partecipazione al capitale di rischio)

1. Il Ministero e, previa valutazione di legittimità e di merito da parte dello stesso, gli stessi enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza garanzie da parte loro, possono promuovere, concorrere alla costituzione o partecipare a fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Tali fondi sono destinati all'attuazione di programmi di trasferimento tecnologico e di investimento per la realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione e ricerca, con il coinvolgimento di apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione di risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.
3. Gli enti di ricerca nell'articolazione dei rispettivi statuti e nell'enumerazione delle attività da svolgere tengono conto di quanto previsto agli articoli 4, 6 e 17 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

CAPO II
ENTI DI RICERCA DEL SETTORE ISTRUZIONE

Articolo 17

(Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione)

1. L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e di Formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e l'organizzazione definita dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, dal decreto legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito in legge 25 ottobre 2007 n. 176 fatto salvo quanto previsto ai commi successivi. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
2. L'organizzazione definita dalle citate leggi è improntata ai criteri di efficienza stabiliti dall'articolo 1, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Collegio dei revisori è composto da un presidente e da due membri, nominati con decreto del Ministro. Un membro è designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, gli altri due membri sono scelti dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Nella prima seduta i membri del Collegio designano a maggioranza al proprio interno il Presidente; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Due componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio dei revisori effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio dei revisori svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
4. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha le seguenti competenze:
 - a. lo studio e la predisposizione di strumenti e modalità oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione;
 - b. la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
 - c. lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti
 - d. la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente;
 - e. lo svolgimento di attività di ricerca e la collaborazione alle attività di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario;
 - f. lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo;
 - g. lo svolgimento di attività di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
 - h. lo svolgimento di attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.

Articolo 18

(Disposizioni finali, abrogazioni e disapplicazioni di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
 - a. l'articolo 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 nel comma 2, primo periodo;
 - b. l'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
 - c. l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.128;
 - d. l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138;
 - e. l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38;
 - f. l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
2. Gli organi degli enti in carica all'entrata in vigore del presente decreto legislativo rimangono in carica fino alla entrata in vigore dei nuovi statuti o comunque fino al completamento delle procedure di nomina.
3. Rimane salvo quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 27 settembre 2007, n. 165.
4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.